

Bruxelles, 18 febbraio 2021
(OR. en)

6321/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0047 (NLE)**

LIMITE

**CORLX 88
CFSP/PESC 149
RELEX 117
MAMA 26
FIN 125**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 febbraio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2021) 4 final
Oggetto:	Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2021) 4 final.

All.: JOIN(2021) 4 final



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 18.2.2021
JOIN(2021) 4 final

2021/0047 (NLE)

SENSITIVE*

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che abroga il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio concernente misure restrittive
nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione
della situazione in Egitto**

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto¹ attua il congelamento dei beni previsto dalla decisione n. 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto².
- (2) Il XXX marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/XXX che abroga la decisione 2011/172/PESC del Consiglio.
- (3) È pertanto necessario abrogare il regolamento (UE) n. 270/2011.

¹ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.

² GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2021/XXX del Consiglio che abroga la decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC del Consiglio².
- (2) Il regolamento (UE) n. 270/2011³ del Consiglio attua la decisione 2011/172/PESC del Consiglio.
- (3) Il XX marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/XXX che abroga la decisione 2011/172/PESC del Consiglio.
- (4) Il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio dovrebbe pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 270/2011 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹ GU L del , pag. .

² Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).

³ Regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente